



«Cattura della CO₂»

(Atto n. 1836)

Audizione Unem


8^a Commissione permanente Senato

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica

23 giugno 2026

- **Obbligo di tracciabilità:** gli importatori devono fornire all'Autorità nazionale informazioni da cui risulti che il petrolio greggio che stanno importando sia soggetto a rigide misure di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano in fase di produzione. Sono obblighi il cui adempimento dipende da Paesi terzi e da produttori sui quali gli importatori dell'UE non hanno né controllo né un'effettiva capacità di influenza
- **Barriera di accesso elevata:** solo pochissimi produttori mondiali sono in grado di ottemperare gli standard di Monitoraggio Reporting e Verifica (MVR) o misure equivalenti imposti.
- **Termine di conformità rigido:** A partire dal 1° gennaio 2027 sarà consentita l'importazione solo a fronte di metodologie equivalenti a quelle del Regolamento da parte del produttore extra-EU a meno di incorrere in ingenti sanzioni.







Fonte: Wood Mackenzie

Approvvigionamento fuori target

- L'UE rappresenta circa il 10% della domanda totale di petrolio e gas
- Sono assenti accordi bilaterali o multilaterali pertinenti da parte dell'UE con i Paesi esportatori
- Uno studio di Wood Mackenzie mostra che gli standard tecnici fissati dal Regolamento metterebbero fuori mercato l'87% delle importazioni di greggio in Europa e il 43% di quelle del gas.
- Nel biennio 2027-29 si stima che solo il 5% del greggio oggi importato in Italia sarebbe conforme ai nuovi requisiti.



LE IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER AREE DI PROVENIENZA



Fonte: elaborazione Unem su dati MASE

Un fornitore chiave per l'Italia come la Libia sarebbe totalmente non conforme e solo il 2% della produzione USA sarebbe conforme



- **Tempistica di attuazione rivista:** è necessario rivedere la tempistica di attuazione per individuare soluzioni praticabili attraverso adeguamenti mirati del Regolamento. In particolare, è necessario differire di almeno tre anni le disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento.
- **Accordi quadro europei:** indispensabili accordi quadro tra la UE e i principali Paesi produttori affinché si adeguino alle richieste degli importatori europei.
- **Raccomandazioni UE:** in assenza di un differimento delle disposizioni sono necessarie rapide ed efficaci Raccomandazioni da parte della Commissione UE per evitare pesanti rischi sulla sicurezza degli approvvigionamenti di greggio. In particolare, è necessario che vengano definiti percorsi di conformità tecnicamente fattibili e introdotte tempistiche realistiche per gli importatori di greggio. Tuttavia, le Raccomandazioni non possono sostituire la certezza giuridica quando sono in gioco obblighi di legge di conformità.
- **Adeguare i regimi sanzionatori ai tempi per l'implementazione:** non applicare i regimi sanzionatori in ragione della reale capacità di implementazione del Regolamento, con un congruo termine per l'implementazione delle raccomandazioni (minimo 3 anni). Tuttavia, soggetti terzi possono contestare giuridicamente la sospensione delle sanzioni prevista dalle Raccomandazioni, in quanto in contrasto con la normativa primaria.

